

**Sentenza:** n. 22 del 14 Febbraio 2013

**Materia:** demanio e patrimonio

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117 comma 2 lett. e), l) ed s) e comma 3 Cost.; altre norme interposte

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Regione Liguria, legge 7 febbraio 2012, n. 2 con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 5, 6, 7 co. 3, 8, 11 lett. c), 14, 15 co. 2 e 3, 16, 17, 26, 38 co. 5 lett. a) e c), 47 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)

**Esito:** infondatezza delle questioni relative agli articoli 7 co.3, 11 e 14; inammissibilità, cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio per le restanti questioni

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

Il Governo impugna la legge in epigrafe indicata con la quale la Regione Liguria disciplina “la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente”.

A fronte della molteplicità di censure formulate nel ricorso - sul presupposto da un lato, che la Regione avrebbe disciplinato non l'esercizio delle funzioni di gestione amministrativa (funzioni delegate consentite sia dal DPR 382/1975 che dal DPR 616/1977) ma aspetti dominicali dei beni e, dall'altro lato, di un contrasto con il d.lgs n. 85/2010 che subordina il trasferimento dei beni alle Regioni all'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in assenza dei quali la disciplina regionale risulterebbe invadere un ambito di competenza esclusiva statale - la Corte procede all'esame del merito delle questioni proposte solo relativamente agli articoli seguenti:

- articolo 7 comma 3: la disposizione prevede che i beni del demanio marittimo possono essere assegnati in consegna a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse. Secondo il ricorrente la previsione sarebbe illegittima in quanto attinente ad aspetti che coinvolgono il profilo dominicale del demanio marittimo, essendo l'istituto della consegna (disciplinato dal codice della navigazione) relativo alle modalità di uso diretto dei beni da parte dello Stato.

Secondo la Corte, invece, la censura è infondata in quanto la legge in esame contiene una disposizione transitoria (art. 51 co. 5) che espressamente esclude che la Regione eserciti le funzioni sui beni del demanio marittimo prima dell'emanazione dei decreti di cui al d. lgs. 85/2010.

- articolo 11: il ricorrente assume l'illegittimità della disposizione in quanto essa farebbe riferimento ai beni demaniali marittimi in modo generico mentre il d.lgs. 85/2010 esclude il trasferimento in proprietà agli enti territoriali di tutta una serie di tali beni. La Corte esclude l'illegittimità della norma evidenziando che essa specifica che i beni destinati a comporre il demanio regionale sono soltanto quelli appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, cosicché è evidente che tale disciplina non possa riguardare i beni che, secondo l'articolo 5 co. 2 d. lgs. n. 85/2010, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni.

- articolo 14: le censure riguardano il previsto potere di autotutela amministrativa di cui la Regione si dichiara titolare sui beni del demanio marittimo regionale. Anche tali censure sono respinte: è infatti chiaro, secondo la Corte, che le misure ivi stabilite a tutela dei beni riguardano solo quelli che possono considerarsi acquisiti al demanio regionale con la conseguenza che non può ritenersi invasa la competenza statale.

Con riferimento alle restanti questioni la Corte dichiara l'inammissibilità delle censure rivolte con riferimento all'intera legge, di quelle relative al complesso degli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17, e di quelle relative all'articolo 8 stante l'impossibilità di individuare specifici profili di contrasto con la Costituzione.

In relazione all'articolo 47 comma 9 viene dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta abrogazione della disposizione.

Infine viene dichiarata l'estinzione del giudizio per gli articoli 15 commi 2 e 3, 26 comma 2 e 38 comma 5 lett. c).